

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)
Corso ITS VII Ciclo “Tecnico superiore per la Valorizzazione delle
Produzioni Locali di Qualità”
(Acronimo: AGRO LOCAL QUALITY)

Docente: VALERIA BUCCI

AREA: (PROFESSIONALIZZANTE) AUTOIMPRENDITORIALITÀ

UF: FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESA



LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE



AGGREGAZIONI DI IMPRESE

- Le aggregazioni di imprese sono ACCORDI DI COLLABORAZIONE tra imprese per il raggiungimento di un obiettivo comune
- Quando l'imprenditore non possiede le conoscenze di base per la realizzazione di opere e forniture articolate o di grandi dimensioni, si rende indispensabile il ricorso ad una collaborazione
- La collaborazione, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli partecipanti, consente il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili per i singoli imprenditori.
- MOTIVAZIONI DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE:
 - ESTERNE: relative a rapporti con l'ambiente esterno (concorrenti, clienti, fornitori)
 - INTERNE: connesse all'ottimale utilizzo delle risorse



AGGREGAZIONI DI IMPRESE

- CARATTERISTICHE DEGLI ACCRODI DI COLLABORAZIONE:
 - Durata medio/lunga del rapporto di collaborazione
 - Autonomia giuridica delle singole imprese che aderiscono all'accordo
- FORMA DEGLI ACCRODI DI COLLABORAZIONE:
 - VERBALE
 - CONTRATTUALE
 - PATRIMONIALE



TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

1. CONSORZI
2. FRANCHISING
3. ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
4. JOINT VENTURE
5. VENTURE CAPITAL
6. GRUPPI
7. RETI



IL CONSORZIO

- CONTRATTO TRA PIÙ IMPRESE ATTRAVERSO CUI PIU' IMPRENDITORI ISTITUISCONO **UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE** PER DISCIPLINARE O SVOLGERE UNA O PIÙ ATTIVITÀ DELLE RISPETTIVE IMPRESE
- LE IMPRESE RISULTANO TRA LORO COLLEGATE, PUR MANTENENDO LA LORO AUTONOMIA SIA GIURIDICA CHE ECONOMICA
- IL CONSORZIO SERVE PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI SPECIFICI DI BREVE-MEDIO PERIODO
- PREVEDE L'ESISTENZA DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE TRA LE IMPRESE, CHE PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ:
 - INTERNA
 - ESTERNA



IL FRANCHISING

- CONTRATTO CON IL QUALE UN'IMPRESA - FRANCHISOR - CONSENTE AD UN'ALTRA IMPRESA - FRANCHISEE - DI SFRUTTARE COMMERCIALMENTE I PROPRI PRODOTTI, SERVIZI, MARCHI, BREVETTI, ECC. IN CAMBIO DI UN COMPENSO
- **VANTAGGI**
 - FRANCHISOR: RETE COMMERCIALE SENZA INVESTIMENTI
 - FRANCHISEE: DIMINUZIONE RISCHIO D'IMPRESA



FORME DI FRANCHISING

- **FRANCHISING DI DISTRIBUZIONE**: L’AFFILIANTE DISTRIBUISCE AGLI AFFILIATI PROPRI PRODOTTI (FENDI, BASSETTI, ECC.) O PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI (UPIM, AUCHAN, ECC.)
- **FRANCHISING DI SERVIZI** : TRASFERIMENTO AL FRANCHISEE DI UNA ROSA DI SERVIZI (BEST WESTERN, AVIS, ECC.)
- **FRANCHISING INDUSTRIALE** : TRASFERIMENTO DI UN PROCESSO DI FABBRICAZIONE (COCA COLA)



ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

- CONTRATTO PER MEZZO DEL QUALE UN'IMPRESA - ASSOCIANTE - ATTRIBUISCE AD UN'ALTRA - ASSOCIATA - UNA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA SUA ATTIVITÀ VERSO IL CORRISPETTIVO DI UN DETERMINATO APPORTO
- L'ASSOCIAZIONE PUO' RIGUARDARE:
 - UN SOLO AFFARE
 - UNA PLURALITÀ DI AFFARI
 - L'INTERA GESTIONE



JOINT VENTURE

- ACCORDO TRA DUE O PIÙ IMPRESE VOLTO A COSTITUIRE UN'ENTITA' ORGANIZZATIVA CONGIUNTA PER LO SVOLGIMENTO IN COMUNE DI UNA DATA ATTIVITA'
- TIPOLOGIE
 - JOINT VENTURE SOCIETARIA: COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
 - JOINT VENTURE CONTRATTUALE ORGANIZZAZIONE COMUNE SNELLA PER SPECIFICI AFFARI



VENTURE CAPITAL

- ACCORDO TRA UNA SOCIETÀ FINANZIARIA E **UN'IMPRESA, NELLA FASE DI AVVIO DI UN'INIZIATIVA**
- CONSISTE NELLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA MINORITARIA DEL CAPITALE SOCIALE



GRUPPI

- INSIEME DI PIÙ IMPRESE CHE, PUR MANTENENDO LA LORO AUTONOMIA GIURIDICA, VENGONO CONTROLLATE DA UN MEDESIMO SOGGETTO ECONOMICO
- LO STRUMENTO DI CONTROLLO GENERALMENTE UTILIZZATO DAL SOGGETTO ECONOMICO È IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE DELLE IMPRESE FIGLIE O CONTROLLATE
- AL VERTICE DEL GRUPPO VI È DI NORMA UNA SOCIETÀ - DETTA CAPOGRUPPO, HOLDING O SOCIETÀ MADRE - CHE CONTROLLA IN MODO DIRETTO O INDIRETTO UNA PLURALITÀ DI ALTRE IMPRESE
- IN RELAZIONE AL TIPO DI RAPPORTO ESISTENTE TRA LA HOLDING E LE IMPRESE AFFILIATE SI DISTINGUE TRA:
 - IMPRESE CONTROLLATE
 - IMPRESE COLLEGATE



MOTIVI DELLA FORMAZIONE DEI GRUPPI

- SUPERAMENTO DEI PROBLEMI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI
- SUDDIVISIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA
- CONTROLLO DEL GRUPPO SENZA DETENERE L'INTERO CAPITALE




STRUTTURE DEI GRUPPI

- GRUPPO SEMPLICE
- GRUPPO COMPLESSO
 - A CASCATA
 - A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO
- GRUPPO A CATENA
 - DIRETTO
 - INDIRETTO



GRUPPO SEMPLICE

LA CAPOGRUPPO ESERCITA DIRETTAMENTE IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ATTRAVERSO PARTECIPAZIONI TOTALITARIE OVVERO MAGGIORITARIE, ASSOLUTE O RELATIVE



GRUPPO COMPLESSO


LA CAPOGRUPPO ESERCITA IL CONTROLLO **SULLE SOCIETÀ AFFILIATE PER IL TRAMITE** DI PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

SI DISTINGUE FRA


- GRUPPI A CASCATA
- GRUPPI A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO




GRUPPO A CASCATA




GRUPPO A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO



GRUPPO A CATENA DIRETTI



GRUPPO A CATENA INDIRETTI



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

- **L'associazione temporanea di imprese (A.T.I.)** è costituita per la gestione di un singolo affare (partecipazione ad un bando di gara per raggiungere i requisiti minimi o per suddividersi i compiti)
- L'ATI può essere realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane.



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- La costituzione di un'A.T.I. non realizza l'istituzione di un soggetto giuridico nuovo, bensì solo un'armonizzazione operativa di più imprese, legate fra loro dall'interesse a conseguire un profitto comune ben determinato.
- I singoli associati stipulano il contratto di appalto direttamente con il committente, assumendosi in tal modo una responsabilità personale per l'esecuzione della prestazione. L'unico legame che esiste fra gli associati, è quello derivante dal comune mandato conferito al capogruppo per la presentazione unitaria della proposta contrattuale.
- È un contratto per cui un soggetto, definito **mandatario-capogruppo**, si obbliga a compiere determinati atti per conto del **mandante-associato**



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- Il mandato è un contratto tra due parti in virtù del quale esse si vincolano per il conseguimento di un fine comune
- Il contratto deve essere effettuato con:
 - scrittura privata autenticata dal notaio;
 - con atto notarile
- Nell'atto dovrà essere precisato che si intende realizzare un'associazione temporanea fra imprese finalizzata alla partecipazione di una gara di appalto o comunque alla realizzazione di un evento ben specificato




ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- Nel contratto dovrà essere specificato che ciascuna impresa curerà l'esecuzione della propria prestazione in modo autonomo con mezzi e personale proprio, potendo impiegare la propria struttura organizzativa ed in completa autonomia gestionale
- Nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale la responsabilità solidale dei partecipanti si intenderà per l'intera esecuzione dei lavori. Viceversa, nel caso di organizzazione verticale, ciascuna impresa, sempre con il vincolo della solidarietà della società capogruppo, sarà responsabile unicamente per i lavori eseguiti personalmente



STRUTTURA ATI



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

L'“Associazione Temporanea di Scopo” è una forma di associazione che può essere costituita sia dalle imprese che da soggetti differenti dalle imprese per il raggiungimento di un obiettivo comune



LE RETI

- Una RETE è un insieme di aziende giuridicamente autonome che si impregnano attraverso investimenti congiunti a realizzare un'unica produzione, attività di marketing, di formazione, di R&S
- Diverse imprese portano avanti un progetto comune sfruttando la loro complementarità senza rinunciare alla propria autonomia imprenditoriale
- VANTAGGI
 - Accesso più rapido e diretto alle conoscenze esterne
 - Dato che gli investimenti vengono realizzati in cooperazione, si riducono i rischi e l'applicazione delle nuove tecnologie avviene in tempi più rapidi



COTRATTO DI RETE

Deve indicare:

- i partecipanti alla rete
- Obiettivi strategici
- Modalità per raggiungerli
- Programma di rete: durata/modalità di accesso di altri imprenditori
- Regole per l'assunzione delle decisioni



COTRATTO DI RETE

Se il contratto prevede

- la costituzione di un FONDO PARTIMONIALE COMUNE
- la nomina di un ORGANO COMUNE incaricato di gestire l'esecuzione del contratto

la rete può essere dotata di personalità giuridica e iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese: nasce un nuovo soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole imprese aderenti alla rete

Si distingue fra

- RETE-SOGGETTO (creazione di un nuovo soggetto giuridico)
- RETE-CONTRATTO (modello contrattuale puro)



LE FUSIONI



LE OPERAZIONI STRATEGICHE AZIENDALI

- Le operazioni strategiche aziendali sono operazioni volte a creare valore attraverso programmi di miglioramento della composizione dell'attivo, di ridisegno della struttura finanziaria, di risistemazioni societarie.
- L'attuazione di operazioni straordinarie può essere un efficace mezzo di creazione del valore.
- Le operazioni strategiche aziendali possono essere messe in atto anche per conservare quello che già si detiene, o per tentare di salvare il possibile.



LE FUSIONI

- La fusione è l'operazione mediante cui due o più società si uniscono formando un'unica società
- La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano
- La fusione è uno strumento efficace per far crescere le dimensioni dell'impresa
- La fusione consente di realizzare strette integrazioni tra due o più aziende
- La fusione si distingue da un semplice acquisto di azienda perché non implica un esborso di mezzi finanziari: il prezzo dell'operazione non è rappresentato da MONETA, ma dallo scambio di AZIONI o QUOTE tra i soci delle società coinvolte nella fusione



LE FUSIONI

- Le società fuse o incorporate si estinguono
- In tutti i loro rapporti succedono la SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE o la SOCIETA' INCORPORANTE
- La fusione si caratterizza, sotto il profilo giuridico, per la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza di tutti i soci in un'unica struttura organizzativa, che prosegue l'attività di tutte le società preesistenti



MOTIVAZIONI PER LE FUSIONI

1. MOTIVI PRODUTTIVI
2. MOTIVI TECNOLOGICI
3. MOTIVI LOGISTICI
4. MOTIVI COMMERCIALI
5. MOTIVI AMMINISTRATIVI
6. MOTIVI FINANZIARI
7. MOTIVI FISCALI



TIPOLOGIE DI FUSIONE

Il codice civile italiano prevede due tipi di fusione



PROPRIA: PER UNIONE

Due o più società si estinguono e confluiscono in una società di nuova costituzione

Società Fuse: società che si estinguono

Società risultante dalla Fusione

PER INCORPORAZIONE


Una o più società (**società incorporata**) vengono assorbite in una società preesistente (**società incorporante**)

- **Diretta:** l'incorporante è socia dell'incorporanda
- **Inversa:** l'incorporante è la società controllata dalla incorporanda



TIPOLOGIE DI FUSIONE


Prima della fusione



Dopo la fusione



MODALITA' DI FUSIONE



LE FASI DELLA FUSIONE

1. DEPOSITO

A. PROGETTO DI FUSIONE

B. SITUAZIONE PATRIMONIALE

2. DELIBERA DI FUSIONE

3. ATTO DI FUSIONE



1. DEPOSITO: PROGETTO DI FUSIONE

- Redatto da tutti gli AMMINISTRATORI delle società fuse
- Stabilisce le condizioni e le modalità dell'operazione che devono poi essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea
- CONTENUTO
 - TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
 - ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE



1. DEPOSITO: PROGETTO DI FUSIONE

- **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:** relazione in cui vengono illustrate e giustificate le motivazioni della fusione sotto il profilo economico e giuridico, ed in particolare il rapporto di concambio.

RAPPORTO DI CONCAMBIO: rapporto tra le azioni delle società fuse con la società incorporante o della nuova società (ex. 10 azioni della società incorporata A danno diritto a 15 azioni della incorporante B)

- **RELAZIONE DEGLI ESPERTI:** relazione sulla congruità del rapporto di cambio adottato da ciascuna società; contiene, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi adottati dagli amministratori.



1.DEPOSITO

30 giorni prima dell'assemblea di approvazione dell'operazione, presso tutte le sedi sociali, devono essere depositati:

- Progetto di fusione
- Relazione degli amministratori
- Relazione degli esperti
- Situazione patrimoniale di tutte le società (Bilanci degli ultimi 3 esercizi)

Tale termine può essere derogato per volontà unanime di tutti i soci

I creditori sociali hanno tempo 60 giorni, che decorrono dal giorno del deposito del progetto di fusione, per fare opposizione.



2. DELIBERA DI FUSIONE

- La fusione viene deliberata dall'assemblea dei soci di ciascuna società, e i quorum richiesti per la validità di approvazione varieranno a seconda che si tratti di società di capitali o di persone.
- L'amministratore può apportare delle modifiche al progetto di fusione senza dover rifare il procedimento di fusione, sempre che non vengano modificati o intaccati i diritti dei soci o dei terzi.
- In caso di fusione eterogenea i soci assenti o dissenzienti o astenuti possono esercitare il DIRITTO DI RECESSO.



3. ATTO DI FUSIONE

- La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dal deposito di tutte le delibere di approvazione di tutte le società aderenti.
- Il procedimento di fusione si conclude con la stipula dell'atto di fusione che deve risultare da ATTO PUBBLICO e deve essere depositato dal notaio presso il Registro Imprese entro 30 giorni.
- Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dalla legge l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere pronunciata
- I soci o i terzi danneggiati possono solo chiedere il risarcimento dell'eventuale danno da esercitare verso gli amministratori della società partecipante alla fusione



PROCEDURA DI FUSIONE SEMPLIFICATA

- Si ha una procedura meno rigida in caso di fusione tra società interamente possedute o possedute al 90%.
- Nel progetto di fusione non deve essere indicato il rapporto di cambio e non è necessaria la relazione degli amministratori e degli esperti.
- Lo statuto può prevedere che la fusione cosiddetta TOTALITARIA venga decisa dagli organi amministrativi delle società che si fondono. La relativa delibera deve risultare da atto pubblico.



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 1

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1500
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 1000
- Un valore delle passività pari a 1200
- Un valore del patrimonio netto di 1300 (capitale sociale pari a 800 e riserve pari a 500)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1100
- Un valore delle passività pari a 500
- Un valore del patrimonio netto di 600 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 200)

La società ALFA incorpora la società BETA



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 2

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1500
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 300
- Un valore delle passività pari a 800
- Un valore del patrimonio netto di 1000 (capitale sociale pari a 500 e riserve pari a 500)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 900
- Un valore delle passività pari a 500
- Un valore del patrimonio netto di 400 (capitale sociale pari a 300 e riserve pari a 100)

La società ALFA incorpora la società BETA



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 3

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 700
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 600
- Un valore delle passività pari a 400
- Un valore del patrimonio netto di 900 (capitale sociale pari a 650 e riserve pari a 250)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 800
- Un valore delle passività pari a 300
- Un valore del patrimonio netto di 500 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 100)

La società ALFA incorpora la società BETA



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 4

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 700
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 300
- Un valore delle passività pari a 400
- Un valore del patrimonio netto di 600 (capitale sociale pari a 450 e riserve pari a 150)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 800
- Un valore delle passività pari a 300
- Un valore del patrimonio netto di 500 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 100)

La società ALFA incorpora la società BETA

